



REPUBBLICA ITALIANA

133/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai Sigg.ri magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Fernanda FRAIOLI	Consigliere relatore
Antonietta BUSSI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello in materia di responsabilità, iscritti al n. 55354 del registro di Segreteria proposti da SORACE Massimo (C.F.: SRCMSM72S18G791X), appellante principale, rappresentato e difeso dall'avv. Natale CARBONE (PEC: natale.carbone@avvocatirc.legalmail.it) con il quale è domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Germanico, n. 172 e da MANUZIO Daniela (C.F:MNZDNL66T43L063D), appellante incidentale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe SARDANELLI (PEC: giuseppe.sardanelli@avvocativibo.legalmail.it), con domicilio eletto in Roma, Via della Giuliana, n. 80, presso lo studio dell'avv. Annaisa Garcea.

avverso

la sentenza n. 408/2019 depositata il 16 ottobre 2019 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

contro

– il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti per la Sezione

Giurisdizionale regionale per la Calabria,

– il Procuratore Generale della Corte dei conti.

Visto l'atto d'appello;

Visti gli atti introduttivi e tutti i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 25 marzo 2021 il relatore, Consigliere Fernanda FRAIOLI; l'avv. CARBONE per l'appellante SORACE; l'avv. SARDANELLI per l'appellato MANUZIO, nonché il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Giacinto DAMMICCO.

FATTO

Con sentenza n. 408/2019 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria ha condannato SORACE Massimo e MANUZIO Daniela al risarcimento in favore dell'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, rispettivamente, alla somma di € 229.431,92 ed € 344.147,88 oltre accessori, per aver cagionato con colpa grave lesioni irreversibili ad una neonata.

La vicenda che ha dato origine alla vertenza, successivamente confermata dal giudice di prime cure, può così riassumersi.

Il SORACE, in turno dalle ore 8.30 fino alle 14.00 del giorno 7 maggio 2007, aveva omesso di comunicare alla collega che lo sostituiva in servizio per il turno successivo, la MANUZIO, che la nascita, già dalle ore 11.00 e fino alle 13.40, presentava un'iniziale ipossia e che il monitoraggio cardiotocografico segnalava delle decelerazioni anomale e la MANUZIO aveva omesso di proseguire, oltre le ore 16.35, il monitoraggio medesimo, non rilevando tempestivamente che la stessa presentava una encefalopatia ipossivo-ischemica ed effettuando tardivamente la manovra di Kristeller finalizzata alla veloce espulsione del feto.

Per tale evento, in sede penale, i suddetti ginecologi sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria, mentre in secondo grado, la Corte d'Appello dichiarava l'intervenuta prescrizione dei reati, non senza confermare le statuizioni civili relative al risarcimento danni in favore dei genitori della neonata, con conseguente esborso di complessivi € 573.579,80 da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Hanno proposto appello avverso la sentenza contabile di prime cure entrambi i sanitari.

Il SORACE, quali motivi di gravame, ha rilevato l'erroneità della pronuncia in ordine ai seguenti punti:

- preliminare eccezione di genericità della domanda e di difetto di specificità degli addebiti contestati, proposta dalla difesa nel giudizio di primo grado;

- insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'eccezione di genericità dei motivi e difetto di specificità sotto altro profilo. Pedissequa reiterazione delle contestazioni dell'invito a dedurre. Difetto di esame delle ragioni difensive proposte in primo grado;

- insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere, proposta nel giudizio di primo grado. Mancata sospensione ex art. 295 c.p.c.;

- insussistenza di responsabilità a suo carico. Illogicità della pronuncia nella parte in cui addebita all'appellante di *“non aver tenuto sotto sorveglianza lo stato di salute della nascita e di non aver posto in essere quanto necessario per migliorare l'ossigenazione del feto, eliminare la compressione ombelicale e, in ultima analisi, velocizzare il parto”*;

- erroneità nella quantificazione del supposto danno ascrittogli.

La MANUZIO quali motivi di gravame ha proposto le seguenti violazioni e false applicazioni:

- dell’art. 295 c.p.c. per il rigetto della richiesta di sospensione del processo in pendenza di quello penale. Difetto di motivazione;

- dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con gli artt. 651 e ss. c.p.p. per il rigetto dell’eccezione di inammissibilità/improponibilità/improcedibilità dell’azione erariale per insussistenza di una sentenza di condanna dell’Azienda Ospedaliera passata in giudicato. Violazione dell’art. 1 della legge n. 20/94;

- dell’art. 1, co. 2 della legge n. 20/1994 per il rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito erariale;

- dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 1 della legge n. 20/1994 per l’insussistenza del nesso di causalità fra la condotta tenuta e l’evento lesivo. Difetto di motivazione;

- dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 1 della legge n. 20/1994 per l’insussistenza di alcuna condotta illecita gravemente colposa rilevabile a suo carico. Omesso esame delle risultanze istruttorie;

- dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 1 *quater* della legge n. 20/1994 per la corresponsabilità del personale sanitario ostetrico presente in reparto. Omesso esame delle risultanze istruttorie. Contraddittorietà nella motivazione;

- degli artt. 2043 e 1227 c.c. in relazione all’art. 1 della legge n. 20/1994 sulla responsabilità esclusiva dell’accaduto in capo all’AOBMM per le carenze strutturali e di organico presenti alla data del 7 maggio 2007. Omessa valutazione del materiale istruttorio. Contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;

- dell’art. 1227 c.c. per l’esclusione dal risarcimento in applicazione del

co. 2 di detto articolo. Omessa ed insufficiente motivazione;

– dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 101 c.g.c. sulla nullità della sentenza per violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato;

– riproposizione della domanda di riduzione dell’addebito:

In data 7 ottobre 2020 ha presentato le proprie conclusioni il Procuratore Generale il quale, dopo aver compiutamente confutato tutti i motivi di appello, ha chiesto il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza di prime cure, nonché la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

All’odierna pubblica udienza le parti, dopo aver esposto brevemente le proprie posizioni, hanno concluso come in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’odierno giudizio ha ad oggetto una fattispecie di danno indiretto di cui sono stati chiamati a rispondere due ginecologi dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, rispettivamente, alla somma di € 229.431,92 ed € 344.147,88 oltre accessori, per aver cagionato con colpa grave lesioni irreversibili ad una neonata.

Tanto determinava, anche in sede penale, una sentenza di condanna al pagamento in favore dei genitori della piccola – le cui condizioni di salute erano state irrimediabilmente compromesse, avendo riportato lesioni gravissime alle strutture cerebrali, esitate in una encefalomalacia multicistica diffusa e atrofia cerebrale che la costringono ad uno stato vegetativo – di un risarcimento di € 573.579,80 che il Procuratore contabile ha richiesto ai due sanitari, in restituzione all’Azienda Ospedaliera.

Gli appelli proposti avverso la sentenza di prime cure, con i molteplici motivi riportati nella parte in fatto, si appalesano del tutto infondati.

Prima di scrutinare i motivi di merito degli appelli, ritiene il Collegio di doversi soffermare sulle questioni preliminari e di natura più propriamente procedurale.

a) Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell'art. 184 del D. L. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., per connessione oggettiva.

b) L'eccezione di inammissibilità/improponibilità/improcedibilità del giudizio contabile per l'assenza di una pronuncia penale definitiva non è fondata, per l'ormai notorio principio di separatezza dei due giudizi.

Il Collegio, nel fare propria la valutazione del giudice territoriale – che opportunamente evoca l'arresto delle SS.RR. n. 14 /2011/QM – a cui aggiunge il richiamo alla più recente ordinanza n. 2 del 14 maggio 2015, non può che aderire al consolidato e pacifico orientamento dell'intera giurisprudenza contabile circa l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi in base al quale, se vero è che la sentenza pensale passata in giudicato, ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p., fa stato per questioni relative alla materialità del fatto, nei giudizi civili e amministrativi, altrettanto vero è che, in assenza di tale giudicato, nessun vincolo si pone ai restanti ordini giudiziari, non sussistendo né la possibilità di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., né ex art. 296 del codice di rito.

Da non dimenticare che per quanto vertenti sui medesimi fatti storici, i due giudizi presentano differenti finalità che rendono le componenti oggettive e soggettive delle fattispecie in esame accertate dal giudice penale del tutto non vincolanti per quello contabile.

In tal senso la copiosa giurisprudenza (*ex multis*, Sez. I, nn. 379/2004 n.

610/2015; Sez. III, n. 397/2009; Cass. SS.UU. civili, n. 1532/1997) per la quale la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., è obbligatoria nei soli casi ivi previsti, ovvero laddove la pregiudizialità sia imposta dalla legge oppure si configuri quale antecedente logico giuridico della decisione della causa pregiudicata.

In fattispecie, non si rinvencono tali contingenze.

Piuttosto, si avverte la necessità di definire, in un tempo ragionevole, le vertenze in ossequio al più generale principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 della Costituzione e all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sull'equa riparazione nel caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Ad ogni buon conto, in fattispecie si versa in caso di danno indiretto che si configura quando l'Amministrazione viene condannata a risarcire il terzo del danno subito e, nello specifico, l'Azienda Ospedaliera non avendo appellato la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la condanna ha acquisito autorità di cosa giudicata.

In più, si ricorda che l'Azienda ha proceduto alla materiale erogazione del danaro il che rende inconfutabile il danno erariale.

Ad abundantiam, si ricorda, non solo che la Cassazione ha confermato a carico della MANUZIO sia gli effetti penali che quelli civili, per averne rigettato il ricorso e, quindi, la sentenza ha acquisito, anche in questo caso, autorità di cosa giudicata, ma anche che la declaratoria di prescrizione del reato, accertata dalla Corte d'Appello, non preclude al giudice contabile di poter valutare secondo la propria ottica e le proprie finalità i fatti e le prove emerse in sede penale.

La presente eccezione si profila, pertanto, infondata.

a) Egual sorte segue l'eccezione di prescrizione in quanto il *dies a quo* – anche qui in adesione alla granitica e pacifica giurisprudenza formatasi in merito – decorre non già dalla data dell'evento materiale che ha determinato il danno (maggio 2007) o, come suggerito dalla difesa, dalla data di pubblicazione della notizia stampa che ha dato origine alla vertenza (1 dicembre 2012), bensì dalla data di pagamento, ovvero di materiale erogazione del danaro al terzo danneggiato (luglio 2017), trattandosi di azione di responsabilità per il risarcimento del danno indiretto.

Tanto premesso, essendo l'invito a dedurre del 7 marzo 2018, il termine di prescrizione non può ritenersi spirato.

b) Anche le eccezioni di genericità della domanda e di difetto di specificità degli addebiti contestati, come quella di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad essi, devono ritenersi infondate.

Non sarà superfluo ricordare che le cause di nullità della citazione si individuano nell'omissione o nell'assoluta incertezza del *petitum* e della *causa petendi*, uniche ad incidere sulla capacità dell'atto a rendere nota alla parte la pretesa attorea (*editio actionis*).

Tanto non è rinvenibile laddove l'oggetto della domanda è identificabile mediante un esame complessivo dell'atto introduttivo completo nelle conclusioni e nella parte espositiva (Cass. Sez. III, 12 gennaio 1998, n. 188; id. Sez. Lav. 19 marzo 2001, n. 3911; id. Sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448), sussistendo, al contrario, laddove un atto impreciso non consente alla parte di conoscere l'esatto contenuto della domanda ed il conseguente legittimo diritto ad esercitare la difesa da questa, determinandone la nullità (SS.RR. 2 luglio 1996, n. 36; Sez. I, 17 novembre 2005, n. 378; Sez. II, 6 aprile 2006, n. 139; Sez. I, 14 gennaio 2008, n.

24).

Nel caso di specie tale ultima ipotesi non si rinviene, essendo chiaramente indicati l'oggetto della pretesa, le asserite condotte antidoverose delle parti, il danno e l'intera dinamica di riconduzione in capo ai due soggetti.

È piuttosto vero, invece, che gli appellanti traggono il carattere generico delle contestazioni di sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a loro carico, unicamente dalla convinzione che il giudice contabile si è avvalso della ricostruzione degli eventi siccome effettuata dal giudice penale.

Tanto non è configurabile.

Per la notoria e consolidata giurisprudenza, la Procura contabile può così operare non soltanto per le differenti finalità perseguite nelle due sedi giudiziarie, ma anche per motivi di economia, e non solo processuale, che presidiano le azioni giudiziarie.

È appena il caso di ricordare che i giudizi penali, di primo e secondo grado, hanno avuto una solida base tecnica per le decisioni cui sono giunti i rispettivi giudici, che duplicarla in sede contabile avrebbe determinato soltanto un'inutile spendita di tempo, oltre che di risorse monetarie, per addivenire alle medesime valutazioni poi passate al vaglio degli organi giudicanti per due differenti finalità: la sussistenza di uno o più reati, per il primo; un illecito amministrativo mediante la violazione degli obblighi di servizio, il secondo.

Le valutazioni tecniche mutate dalla sede penale sono state vagliate dal giudice contabile alla luce della normativa propria ed al fine di individuare gli elementi costitutivi della responsabilità in capo ai due ginecologi, stante l'esborso sostenuto dall'Azienda che, già da solo, configurava un danno erariale indiretto

di cui, però, doveva essere sottoposta a vaglio la riconducibilità ai comportamenti dei due operatori sanitari durante la gestione del parto, onde verificarne la gravosità della colpa.

L'addebito mosso dal giudice contabile, allora, pur se scaturente dalla valutazione degli stessi fatti, si appalesa come generico soltanto se non espresso in tutte le sue componenti.

Circostanza che non si ravvisa nel caso di specie avendo, prima parte attrice, e poi il giudice territoriale, ampiamente dedotto in merito ad ognuno di essi con dovizia di particolari e ampia motivazione.

L'eccezione di carenza di motivazione viene, quindi, a cadere in quanto ben si evince il percorso ragionativo seguito in sentenza che, seppur originante dalla documentazione tratta da altri plessi giudiziari, si snoda attraverso considerazioni proprie del settore contabile.

c) Venendo, più propriamente al merito della vicenda, si lamenta da parte degli odierni appellanti la carenza, sia dell'elemento psicologico, sia del nesso causale tra la condotta posta in essere e l'evento verificatosi dell'irreversibile disabilità della bimba.

Come accennato, il caso in oggetto ha necessitato del robusto supporto di una consulenza tecnica (*rectius*, di due CTU) onde ricostruire le condotte contestate ai ginecologi, la tempistica, la sequela degli avvenimenti, la colpa grave e, soprattutto, il tanto contestato nesso causale.

Orbene, assodato che l'azione di parte attrice ha origine dalla sentenza passata in giudicato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera che l'ha condannata al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, il giudice di prime cure ha ampiamente motivato con riferimento alla violazione degli obblighi di servizio

dei due ginecologi rappresentando, altresì, la diversità di qualificazioni riservate alle due differenti sedi giudiziarie.

Nello specifico delle proprie competenze, ha precisato che *“il Collegio deve farsi carico di accertare se la condotta tenuta dai convenuti Daniela Manuzio e Massimo Sorace sia riconducibile all’evento che ha causato le gravissime lesioni in danno della piccola Erika Baleanu e, conseguentemente, la condanna dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno”*.

Precisazione a cui hanno fatto seguito ben 15 pagine di sentenza nelle quali, con dovizia di particolari e considerazioni, il giudice di prime cure espone lo sviluppo del proprio argomentare che lo ha condotto alla determinazione oggi avversata con l’appello.

Senza pedissequamente riprodurre la sentenza di primo grado e la giurisprudenza ivi citata, in ossequio al disposto dell’art. 5, co. 2 del c.g.c. che richiama al dovere di sinteticità, si evidenzia che, in considerazione della documentazione presente agli atti del processo svoltosi nell’altro plesso giudiziario, si è giunti alla ricostruzione delle condotte tenute dai due ginecologi onde verificare l’osservanza dei rispettivi obblighi di servizio e poter, così, ricondurre o meno, a loro carico le dedotte responsabilità.

Dalle cartelle cliniche, *in primis*, si sono evinte una serie di circostanze che, inevitabilmente, sono state lette alla luce delle condotte che i due sanitari avrebbero dovuto tenere in debito quanto per dovere di servizio, atteso che, come si legge nella sentenza della Corte d’appello *“il quadro probatorio del giudizio di primo grado, era stato inizialmente falsato da gravissime lacune derivanti dalla sottrazione dolosa di importanti parti di documenti e dal fraudolento inserimento di altri nella cartella clinica. La successiva scoperta di tali falsificazioni ha dato*

vita a uno scenario probatorio inedito tale da cogliere in contropiede le stesse ricostruzioni difensive, che erano state modellate sulla documentazione inizialmente posta a disposizione degli inquirenti e quindi entrata a far parte del fascicolo”.

A fronte, quindi, di una situazione che vedeva una perizia effettuata in giudizio penale di primo grado, basata su una cartella clinica risultata assolutamente differente (ma, pur sempre, capace di determinare una condanna) da quella successivamente scoperta e che ha confortato i giudici di secondo grado nella decisione adottata, è fin troppo evidente che il giudice contabile, per verificare l'eventuale responsabilità dei due ginecologi, dovesse accertare il momento in cui ha iniziato a verificarsi l'insufficiente ossigenazione del feto (tecnicamente, l'ipossia) poi degenerata in asfissia pallida all'atto della nascita.

È appena il caso di ricordare che la dinamica degli eventi ha visto una copia della cartella clinica sequestrata dalla polizia giudiziaria in occasione dell'accesso nel nosocomio nel novembre del 2007, a seguito della denuncia dei genitori della bimba, contenente falsificazioni, annotazioni incomprensibili e non aderenti alla realtà dei fatti, nonché un quarto tracciato cardiocografico (la cui rilevazione risultava iniziata alle ore 11,00 e terminata alle ore 13,41, durante il turno del Sorace) dal quale erano stati dolosamente eliminati tutti quei segmenti che evidenziavano decelerazioni anomale (ossia la netta riduzione della frequenza cardiaca media al di sotto di una soglia rivelatrice di 5 bpm), cui non corrispondevano altrettante accelerazioni compensative.

Inoltre, nella cartella clinica era stato, altrettanto dolosamente, inserito un quinto tracciato asseritamente eseguito dalle ore 15,45 e fino alle 16,45, durante il turno della MANUZIO, che risultava perfettamente normale.

Questo quinto tracciato, però, non era annotato nella cartella clinica e risultava eseguito da un macchinario diverso dai precedenti.

Veniva, altresì, accertato che non solo erano stati eliminati 31 minuti di registrazione intermedi (corrispondenti a 31 centimetri) ma si riscontrava anche la mancanza di ulteriori 40 minuti registrati tra le ore 13,41 e le 14,20.

Pertanto, il tracciato iniziato durante il turno di servizio del SORACE era terminato durante il turno della MANUZIO, incominciato alle ore 14,00.

Il successivo esame peritale riscontrava che, nella copia originale non alterata della cardiocografia, ai 31 minuti intermedi che erano stati espunti corrispondevano frequenti decelerazioni precoci con variabilità inferiori a 5 bpm, così come nei 40 minuti finali.

Fin qui la ricostruzione tecnica della sequenza causale degli eventi che ha portato i periti a ritenere che lo stato di sofferenza della bimba fosse iniziato già nella fase del travaglio per continuare fino al momento della nascita e, quindi, ad interessare sia il primo turno di servizio che il secondo.

In presenza di un tale quadro probatorio, il giudice di prime cure si è espresso per la sua assoluta esaustività, tanto da non ravvisare né la necessità di prove testimoniali, né di ulteriore CTU.

Sulla base di ciò, sono state valutate le condotte del SORACE e della MANUZIO come improntate a negligenza ed imperizia del tutto incuranti della peculiarità del caso concreto, atteso che *“a fronte di un tracciato prima “sospetto” e poi patologico la condotta esigibile da un medico ginecologo qual è il dott. Sorace sarebbe stata quella di tenere sotto stretta sorveglianza lo stato di salute della nascita e di porre in essere quanto necessario per migliorare l’ossigenazione del feto, eliminare la compressione ombelicale e, in ultima*

analisi, per velocizzare il parto.

Al contrario la condotta adottata dal Sorace è stata connotata da una gravissima negligenza e trascuratezza nella gestione della partoriente, nonché da gravissima imperizia nella lettura dei dati rappresentati dal tracciato cardiotocografico e, per di più, nel non aver segnalato la gravità della situazione alla dott.ssa Manuzio”.

Per la MANUZIO le gravissime negligenza ed imperizia sono state riscontrate “nel non aver valutato correttamente gli allarmanti dati evidenziati dal tracciato, soprattutto i quaranta minuti finali registrati anche durante il suo turno. Altrettanto nel decidere di staccare quel tracciato ormai divenuto patologico, in violazione delle più elementari regole di prudenza.

Infatti, tutti i periti sono stati concordi nel ritenere che la sorveglianza cardiotocografica non andava interrotta e ciò ha impedito il riconoscimento del “peggiore delle condizioni fetali e quindi di intervenire tempestivamente per impedire il danno che, invece si è verificato” (consulenza integrativa del 11 ottobre 2016 del dott. Arduini).

Inoltre, il monitoraggio è stato sospeso quando il feto già mostrava segni di sofferenza senza che a tale iniziativa seguisse un comportamento positivo nella accelerazione del parto; scelta condannabile perché proprio nell’arco temporale tra la sospensione del tracciato e il momento del parto l’insufficiente perdurante ossigenazione ha prodotto il danno cerebrale alla piccola Erika.

La condotta prudente esigibile dalla ginecologa Manuzio sarebbe stata quella di non sospendere il tracciato ormai da considerarsi patologico e assumere tutte le misure necessarie (accelerazione del parto della signora Elena

Baleanu) al fine di impedire che la cattiva ossigenazione del feto evolvesse in asfissia pallida”.

La logica conclusione di tali condotte ha portato, condivisibilmente, il giudice di prime cure a ritenere – sia pure attraverso il giudizio del “più probabile che non” (sul conforto della Cassazione che, con ordinanza n. 27720/2018 ivi citata, lo dichiara regola da applicare in tema di responsabilità non penale) – che se entrambi i sanitari coinvolti avessero adottato il comportamento alternativo esigibile dalla gravità del caso (condotta doverosa da porre in essere), l’evento che ha portato la neonata a nascere in condizioni di abnorme sofferenza, non si sarebbe verificato.

Conclusivamente, per il SORACE deve condividersi l’individuazione di una condotta omissiva *“sub specie di condotta commissiva mediante omissione, non essendo intervenuto per evitare l’aggravarsi delle condizioni fetali, quanto meno a partire dalle ore 11,42, allorquando il tracciato manifestava persistenti decelerazioni, divenute poi patologiche alle 13,47 e quindi perdurando il suo turno, per la insufficiente ossigenazione del feto, avendo egli stesso un obbligo di protezione (da contatto sociale qualificato) sia della partoriente che della nascita affidata alle sue cure”*, come si legge nella sentenza di prime cure.

È ciò, indipendentemente dal mancato passaggio di consegne che, purtuttavia, non è qualificabile quale atto di mera cortesia nei confronti del collega successivo, come questi sostiene, ma quale vero e proprio dovere, come espressamente riconosciuto in giurisprudenza (anche citata in sentenza), perché è, innanzitutto, un obbligo di natura etica, nonché indice di chiaro interesse per le condizioni di salute dei pazienti in generale, posto che la finalità di un medico è quella di assicurare le condizioni ottimali di costoro, non già il *gentlemen's*

agreement tra colleghi.

Per la MANUZIO, la condotta biasimevole è consistita nel “*non sospendere il tracciato ormai da considerarsi patologico e assumere tutte le misure necessarie (accelerazione del parto della signora Elena Baleanu) al fine di impedire che la cattiva ossigenazione del feto evolvesse in asfissia pallida*”.

Dalla ricostruita dinamica alla luce delle condotte suddescritte, non ravvisa il Collegio motivi per discostarsi dalla decisione del giudice di prime cure che lo ha portato a valutare le condotte come “*gravemente colpose adottate da entrambi*”, nonché “*etiologicamente riconducibili alla causa determinante (la nascita di Erika in condizioni di asfissia pallida) dell’evento dannoso consistente nel risarcimento a titolo di provvisorio a favore dei genitori*”.

d) Lamenta, altresì, la MANUZIO l’erroneità nella quantificazione del danno operata nella sentenza appellata, tale da configurare la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 101 c.g.c., avendo il giudice suddiviso l’addebito in modo differente rispetto alla richiesta di cui all’atto di citazione che avrebbe quale conseguenza, la nullità della sentenza per violazione del principio tra chiesto e pronunciato.

Tale motivo è infondato.

Quanto lamentato dall’appellante, se in punto di fatto, corrisponde al vero – avendo effettivamente richiesto parte attrice la condanna di entrambi i convenuti alla complessiva cifra di € 573.579,80 della quale “*devono risponderne per una quota del 50% ciascuno*” – non altrettanto non è a dirsi con riguardo al diritto, ovvero che la differente ripartizione del danno da parte dell’organo giudicante corrisponda necessariamente alla caducazione della sentenza in quanto viziata dalla violazione del principio tra chiesto e pronunciato.

È legislativamente previsto (artt. 82 e 83 R.D. 18 novembre 1923, 2440; art. 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 1, co. 1 *quater*, Legge 14 gennaio 1994, n. 20, aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. a), L. 20 dicembre 1996, n. 639) oltre che giurisprudenzialmente ribadito, in modo costante e granitico, che se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

Anche la successiva normativa, invocata da parte appellante (segnatamente l'art. 101, co. 3, c.g.c.) è nel medesimo senso recitando: “*il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni*”

Già solo la lettera della legge sarebbe sufficiente a chiarire che il potere di decidere in merito spetta all'organo giudicante, non soltanto nel merito, ma anche nel *quantum* dell'addebito contestato dopo il personale apprezzamento di tutti gli atti di causa – anche alla luce delle argomentazioni fornite– e della parte da ciascuno effettivamente presa nella vicenda.

Ma qualora non bastasse, si ricorda che parte attrice ha unicamente l'onere, di fornire al Collegio i criteri adottati nella propria valutazione del danno contestato, sia nell'*an* che nella sua ripartizione, in ipotesi come quella di specie, di corresponsabilità di più soggetti.

Quindi, la limitazione – che la parte appellante rivendica come riferita al potere del giudice di valutare in modo differente dalla Procura la portata causale di ogni singolo compartecipe alla causazione del danno – è assolutamente infondata, avendo riferito il legislatore tali limitazioni, non già all'ammontare da porre a carico di ciascuno, ma alle poste di danno, queste sì, da considerare motivo di nullità della sentenza qualora individuate autonomamente.

e) Ulteriore motivo di appello riguarda la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera per mancata attivazione della polizza assicurativa che avrebbe potuto evitare la produzione del danno tramite la corresponsione dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice.

Non avendo così operato, si rivendica nell'atto di appello un concorso di colpa nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., che si invoca al fine della riduzione del danno posto a carico dei due operatori sanitari dalla sentenza contabile.

Concorda il Collegio con il giudice di prime cure, laddove statuisce che il rapporto privatistico e l'eventuale contenzioso intercorrente tra l'Ospedale e la compagnia assicurativa, esula dalla cognizione di questa Corte, non soltanto in quanto rapporto privatistico e quindi retto da differente regolamentazione normativa, ma anche perché afferendo alle scelte gestionali dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, co. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, sono sottratti al vaglio del giudice contabile.

f) L'ulteriore motivo di appello – che chiama in causa ancora una volta in corresponsabilità l'Azienda Ospedaliera ed (insieme) il personale ostetrico, a fini emendativi della colpa grave a carico dei due ginecologi – merita parziale apprezzamento nel senso che si precisa.

Mentre emergono dagli atti di causa delle inadempienze della struttura ospedaliera, non altrettanto vale per il personale ostetrico.

Per l'azienda, infatti, è possibile intravedere dagli atti di causa una organizzazione non ottimale ed una carenza di personale che – ancorché non capaci di annullare completamente la responsabilità dei due sanitari, atteso il nesso riscontrato tra le condotte da costoro poste in essere e le conseguenze

riportate dalla paziente danneggiata – purtroppo, incidono sulla diminuzione dell'ammontare di risarcimento a loro carico.

Non altrettanto è a dirsi con riferimento alle ostetriche, o meglio all'unica ostetrica presente in reparto al momento, che impegnata in più occupazioni contemporaneamente, pur non avendo fornito, forse, il migliore degli affiancamenti professionali non è, di certo, passibile di alcun rimprovero.

Emerge dalla ricostruita dinamica degli eventi di cui è causa una particolare attivazione dell'ostetrica che ha cercato di barcamenarsi tra le diverse esigenze del momento dettate dalla presenza di tre partorienti contemporaneamente, addirittura ricorrendo all'ausilio del marito della sig.ra Baleanu (la madre della piccola paziente) per l'attuazione della manovra di Kristeller, notoriamente usata per velocizzare l'espulsione del feto.

Tanto premesso, si ritiene equo operare una detrazione del lamentato danno dall'ammontare di condanna dei due appellanti, lasciandolo in carico all'Azienda, nella misura di € 73.579,80 che, quindi, riduce l'ammontare richiesto ai due ginecologi nella misura complessiva di € 500.000,00 da suddividersi nelle percentuali indicate dal giudice di prime cure, ovvero del 60% in carico alla MANUZIO e del 40% in carico al SORACE.

g) Infine, la riproposizione della domanda di riduzione dell'addebito come già fatto in primo grado, a cui, però, il Collegio non ritiene di aderire perché, contrariamente alla difesa, che ravvisa la sussistenza delle condizioni per il suo esercizio, non ravvede motivi per accogliere tale istanza, alla luce di quanto avanti esposto.

Conclusivamente, per tutte le motivazioni espresse, gli appelli non possono essere accolti e, per l'effetto deve essere confermata la sentenza di

prime cure *in parte qua*, ovvero con le modifiche afferenti all'ammontare del danno da porre a carico dei due ginecologi e di quello da lasciare a carico dell'Azienda per le obiettive circostanze di fatto che sono ritenute dalla giurisprudenza capaci di determinare un maggior rischio da parte dei suoi agenti.

La descritta dinamica degli eventi è motivo, ad avviso del Collegio, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, riunisce gli appelli, ai sensi dell'art. 184 c.g.c, per essere stati proposti avverso la medesima sentenza.

Nel merito, li respinge con riduzione del danno da € 573.579,80 ad € 500.000,00 per le motivazioni di cui in parte motiva, da suddividersi nelle percentuali indicate dalla sentenza gravata, ovvero del 60% in carico alla MANUZIO e del 40% in carico al SORACE.

Per l'effetto modifica la sentenza impugnata nell'importo di condanna, conferma per il resto.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2021.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Fernanda Fraioli

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in segreteria il 19 aprile 2021

IL DIRIGENTE

F.to Sebastiano Alvise Rota